CAMERA DEI DEPUTATI N. 1733-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **DI PRIMIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 ottobre 1964 (*Stampato n. 587*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SARAGAT)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(JERVOLINO)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SPAGNOLLI)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(MANCINI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 ottobre 1964

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone, nonchè dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, concluso ad Udine il 31 ottobre 1962

Presentata alla Presidenza il 13 maggio 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge, che viene sottoposto alla vostra approvazione, concerne la ratifica dell'accordo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federativa popolare jugoslava per il regolamento del traffico di persone, nonché dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe.

L'accordo consta di 8 titoli.

Il primo titolo contiene la determinazione delle quattro aree a cui si applicano le disposizioni del trattato. Il secondo titolo, determina le persone che hanno diritto a usufruire delle facilitazioni per il movimento per terra e per mare previste dall'accordo, limitandole a quelle che stabilmente risiedono nelle quattro aree, considerate nel primo titolo. Lo stesso titolo comprende altresì i documenti necessari ai fini del godimento di tutte le facilitazioni. Essi sono:

a) lasciapassare;

b) tessera e permesso per il transito agricolo;

c) lasciapassare straordinario;

d) permesso di attraversamento.

Il lasciapassare occorre a tutte le persone, stabilmente residenti in una delle aree indicate nell'articolo 1, che intendano recarsi nelle aree adiacenti. Esso sarà valido per un anno e per quattro viaggi al mese e sarà rinnovabile. Le persone, le quali abbiano frequente necessità di recarsi nelle aree adiacenti (medici, veterinari, ostetriche, ecc.) avranno diritto a ottenere un lasciapassare, valido per un anno, per un numero illimitato di viaggi e rinnovabile. Il soggiorno nelle aree adiacenti non potrà superare le 72 ore e, solo quando sussistano giustificati motivi, esso potrà prolungarsi per un mese. Il lasciapassare sarà rilasciato, per quanto concerne l'Italia, dalle questure competenti, per quanto concerne la Jugoslavia, dai competenti comitati popolari distrettuali.

La tessera e il permesso per il transito agricolo conferiscono il diritto al transito per un numero illimitato di volte, per attività connesse con beni agrari alle persone stabilmente residenti nelle zone di cui all'articolo 1, che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 7 (punti 2 e 3) 8, 9 e 10 dell'accordo. La tessera per il transito agricolo è valida fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene rilasciata ed è rinnovabile. Essa è rilasciata dalle competenti questure, per l'Italia e dai competenti comitati popolari distrettuali, per la Jugoslavia.

Il lasciapassare straordinario verrà rilasciato, in caso di speciale urgenza, o di giustificati motivi, alle persone stabilmente residenti nelle aree, previsto dall'articolo 1 dell'accordo. Esso darà la facoltà di soggiorno nell'altra area fino a 10 giorni e il transito sarà consentito una sola volta, con rientro attraverso lo stesso punto di passaggio.

Il permesso di attraversamento verrà rilasciato alle persone residenti in una delle quattro summenzionate aree e che abbiano interesse, data la brevità del percorso, di attraversare l'area limitrofa (per esempio: personale addetto ai servizi di linea, ecc). Nei casi di calamità sarà permesso, d'intesa tra le autorità locali competenti, alla popolazione, esposta al pericolo, nonché ai soccorritori, il passaggio e la permanenza nell'area adiacente finché dura lo stato di pericolo.

Tutti i documenti predetti saranno redatti in italiano, sloveno e serbo-croato.

Il titolo III contiene disposizioni regolanti l'istituzione e l'esercizio delle linee di trasporto marittime e terrestri, il regime fiscale, a cui dovranno essere assoggettate e relative esecuzioni, le tariffe per il trasporto dei viaggiatori, la vendita dei biglietti, il trasferimento delle somme riscosse per i biglietti, il trasporto delle merci, le concessioni dei servizi di autolinee e relative modalità di esercizio.

Il titolo IV contiene disposizioni concernenti il regime fiscale dei fondi appartenenti alle persone residenti in una delle aree, di cui al presente accordo e situato nelle aree adiacenti, le facilitazioni per i titolari di tessere di transito agricolo, la transumanza stagionale, le facilitazioni per i produttori agricoli, per operai e impiegati, le facilitazioni valutarie, il controllo doganale, le facilitazioni per medici, veterinari e levatrici, le agevolazioni per l'importazione e l'esportazione di medicinali, nonché facilitazioni per viveri e bevande per uso personale per 72 ore e per fiori e corone in occasione di onoranze funebri.

Il titolo V prevede norme relative allo scambio di informazioni sanitarie, alle misure

veterinarie relative al bestiame, che viene passato da un'area all'altra, e alle misure fisopatologiche.

Il titolo VI contiene disposizioni relative alle assicurazioni sociali spettanti alle persone che, essendo stabilmente residenti in una delle aree considerata dall'accordo, hanno un regolare rapporto di lavoro in un'altra area.

Il titolo VII prevede che la fornitura di acqua da parte del comune di Muggia alle località dell'area adiacente, è regolata dalla Convenzione di Capodistria del 13 dicembre 1958.

Il titolo VIII prevede, tra l'altro, che, allo scopo di assicurare una regolare applicazione dell'Accordo, viene istituita una Commissione mista permanente, composta di sei membri, la quale si riunirà alternativamente in Italia e in Jugoslavia.

Trattasi, come si vede dal breve riassunto di tutte le sue più importanti clausole, di un accordo, che offre una compiuta, anche se ancora perfezionabile regolamentazione di alcuni aspetti della vita e dell'economia delle popolazioni residenti nei territori contemplati nell'articolo 1.

Si confida pertanto che gli onorevoli colleghi non vorranno rifiutare la loro approvazione alla legge di ratifica.

DI PRIMIO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone, nonché dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, concluso ad Udine il 31 ottobre 1962.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 60 dell'Accordo stesso.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.